

ETNALIBERA

PROPOSTA PER SUPERARE L'ATTUALE REGOLAMENTAZIONE DELLA FRUIZIONE DEL VULCANO ETNA

PERCHE' L'ETNA NON SI PUO' VIETARE:

- 1) Gli spazi naturali non possono essere assimilati a un ambiente di lavoro o a un'area cittadina. Le procedure di sicurezza applicate agli ambienti costruiti dall'uomo non possono essere estese ad ampi territori naturali dove l'uomo è il semplice fruitore di spazi, che sono sostanzialmente governati dalla forza imprevedibile del vulcano e da andamenti meteorologici tipici dell'alta montagna.
- 2) Il diritto di circolazione dei cittadini è tutelato costituzionalmente dall'art.16 e può essere limitato eccezionalmente solo per motivi di “sanità o sicurezza”. L'Etna è un vulcano costantemente attivo, dove l'ordinarietà è costituita da manifestazioni permanenti quantomeno nella zona sommitale e dove i fenomeni eruttivi possono potenzialmente avvenire in qualsiasi parte del suo vasto territorio.
- 3) La pericolosità dell'Etna in relazione ai fenomeni storicamente rilevati è statisticamente molto bassa, a maggior ragione se paragonata agli incidenti, anche gravi, che accadono regolarmente in molte zone delle Alpi in conseguenza della normale frequentazione estiva e invernale.
- 4) Le ordinanze di divieto emesse su un territorio così vasto come quello etneo impongono uno sproporzionato impegno alle forze dell'ordine e di fatto finiscono con il limitare soprattutto le attività escursionistiche organizzate.
- 5) L'inclusione dell'Etna nella World Heritage List dell'Unesco, soprattutto come laboratorio naturale didattico e fonte di cultura di vita, impone di considerare la zona A del Parco dell'Etna nella prospettiva di una organizzazione internazionale che ne ha decretato la rilevanza, quale patrimonio che appartiene all'Umanità, e dunque indica di fatto agli enti gestori dell'area la cura della fruizione.
- 6) L'Etna ricade in massima parte nell'ambito di un Parco Naturale Regionale, che ha tra le sue finalità istituzionali la fruizione del bene protetto; a questa materia è stato dedicato un apposito regolamento - emanato dall'Ente Parco nel 2003 - che nacque proprio dall'esigenza di contemperare il diritto di godimento della natura con la sua salvaguardia, disponendo altresì alcune norme di cautela da osservare da parte dei visitatori. A seguito dell'emanazione del Regolamento di fruizione del Parco, il Prefetto del tempo ritenne di revocare la propria ordinanza di divieto delle zone sommitali.
- 7) L'imposizione a partire dal 2013 di un regolamento elaborato dalla Protezione civile, che di fatto impedisce la fruizione di un'area vastissima dell'Etna anche in situazioni di ordinaria attività vulcanica, appare non rispondente alla normativa istitutiva della stessa Protezione civile (legge 225 del 24.02.1992), che privilegia gli

interventi di “previsione e prevenzione”, nonché ovviamente gli interventi di soccorso in caso di catastrofi naturali.

8) Le pesanti restrizioni, oltre a essere in contrasto con la Costituzione e con la legge istitutiva di Protezione Civile, appaiono anche contrastanti con gli artt. 822 e seguenti del codice civile sul Demanio (“Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici”).

9) La periodica emanazione dei divieti inficia e in alcuni casi impedisce l'attività di guida alpina e vulcanologica, che invece trova una delle sue ragioni di essere proprio nell'assistere i clienti in caso di accresciuto pericolo o di maggiore difficoltà dell'escursione. In tutto il mondo i montanari scelgono la guida quando ritengono di dover essere assistiti in una situazione ritenuta di elevata difficoltà relativamente alla loro esperienza e conoscenza del territorio; invece sull'Etna le guide debbono rinunciare a esercitare la loro attività, riconosciuta però legalmente, quando i clienti chiedono di valutare se esistono le condizioni per osservare - anche se con cautela - le attività vulcaniche.

COSA FARE INVECE DEI DIVIETI

a) Restituire all'Ente Parco la piena responsabilità di regolamentare e gestire la fruizione dell'area protetta (come previsto dalla pertinente normativa regionale), prevedendo però che le procedure di monitoraggio e allertamento - come avviene peraltro anche per altre tipologie di rischio (come ad esempio quello legato a eventi meteo) - restino in capo alla Protezione Civile.

b) Mantenere l'evidenza di un'area ad alto rischio - come “la zona gialla” prevista dal regolamento di Protezione civile vigente - all'interno della quale chi accede lo fa nella piena consapevolezza dell'elevato, potenziale pericolo e assumendosi anche la responsabilità legale nel caso in cui accompagni persone meno esperte.

c) Creare un sistema di registrazione volontaria via Internet degli escursionisti che intendono recarsi all'interno della zona sommitale (da integrare eventualmente con luoghi fisici in cui effettuare tale adempimento) in modo da monitorare il numero degli accessi giornalieri.

d) Aumentare in maniera considerevole il livello di informazione agli escursionisti, realizzando delle capannine informatiche all'inizio delle principali vie di accesso alle zone sommitali, ove rendere disponibili aggiornate informazioni vulcanologiche e meteorologiche in varie lingue, e ponendo dei cartelli lungo i limiti della zona ad alto rischio.

e) Tracciare dei sentieri che consentano la salita verso la parte alta del vulcano, sino ai limiti della zona considerata ad alto rischio, con esclusione quindi dell'area craterica sommitale dove non è possibile né opportuna una stabile tracciatura dei percorsi. All'inizio dei sentieri, apporre i tabelloni di informazioni di utilità. Pubblicare sul sito del Parco i bollettini INGV sullo stato di attività in quota (con

possibilità di accesso immediato agli escursionisti, anche via telefonino).

f) Predisporre dei piani di fruizione degli eventi eruttivi che prevedano il dispiegamento di una organizzazione mobile di accoglienza dei visitatori sin dalle strade asfaltate di accesso, in modo da informare i turisti circa le caratteristiche delle attività in corso, indirizzandoli verso itinerari prestabiliti, nonché consigliando loro le località in cui sono presenti gli accompagnatori autorizzati.

Con l'applicazione dei provvedimenti sopra evidenziati si raggiungerebbe il duplice obiettivo di rendere da una parte maggiormente consapevole e sicura la fruizione di una straordinaria risorsa naturale, sfruttando d'altra parte in maniera maggiore l'enorme richiamo turistico che esercita l'Etna in occasione delle sue possenti manifestazioni eruttive ed esplosive. Tutto questo senza dimenticare che gli attuali residenti hanno diritto a mantenere il plurisecolare rapporto (fisico ed emotivo) che le popolazioni etnee hanno sempre avuto con il vulcano su cui vivono, pena la rottura delle stesse radici identitarie che legano gli etnei alla loro *Muntagna*.

Etna, 25 giugno 2015

IL COMITATO ETNALIBERA:

AGAI Associazione Guide Alpine Italiane, CAI Club Alpino Italiano Regione Sicilia Onlus, Etnalife, Etnasci, Etnaviva, Etnawalk, FederEscursionismo Sicilia, FIE Federazione Italiana Escursionismo, Piuma Bianca.